

PROTEZIONE 5 – INDENNITA' GIORNALIERE DI RICOVERO

Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2019

La Protezione 5 prevede indennità per ricoveri (previsti dal Decreto del Ministero della Salute 18/10/2012 art. 2 commi 1 e 2) in istituti autorizzati come ospedale o casa di cura. È valida in Italia e all'estero.

Iscrizioni

L'iscrizione a questa forma di assistenza è consentita fino al compimento del 60° anno di età.

Assistibilità

Il socio è assistibile per un massimo di 180 giorni all'anno. Il socio affetto da forme morbose ad andamento cronico è assistibile, nell'arco dell'intera vita associativa, per un massimo cumulato di 180 giorni per la stessa patologia.

Le indennità decorrono dal primo giorno di ricovero. Il pagamento delle indennità viene effettuato dopo che è trascorso interamente il periodo di ricovero indennizzabile.

Il giorno di ingresso e quello delle dimissioni vengono computati, ad ogni effetto, come una sola giornata di degenza.

Decorrenza

La protezione decorre dalle ore 24 del giorno d'iscrizione in caso di infortunio certificato dal Pronto Soccorso, dopo 30 giorni in caso di malattia e 300 giorni in caso di parto.

Prestazioni

| | |
|--------------|-------------------|
| 1° categoria | € 15,00 al giorno |
| 2° categoria | € 30,00 al giorno |
| 3° categoria | € 45,00 al giorno |
| 4° categoria | € 60,00 al giorno |

Documentazione

In caso di ricovero il socio dovrà produrre (entro sei mesi dalle dimissioni) il certificato di degenza dell'ospedale o della casa di cura con evidenziati la data di ricovero, quella di dimissioni e la diagnosi medica circostanziata.

La Mutua potrà richiedere ogni altra documentazione relativa al ricovero e alla patologia che lo ha determinato.